

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1924/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1925/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	3
Regolamento (CE) n. 1926/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CE) n. 1927/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	7
Regolamento (CE) n. 1928/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	9
Regolamento (CE) n. 1929/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	11
Regolamento (CE) n. 1930/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	13
Regolamento (CE) n. 1931/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 129 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	14
Regolamento (CE) n. 1932/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 129 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	16
Regolamento (CE) n. 1933/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 301 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	18

(segue)

Regolamento (CE) n. 1934/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quarantottesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999	19
★ Regolamento (CE) n. 1935/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 571/97 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra	20
Regolamento (CE) n. 1936/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	22
Regolamento (CE) n. 1937/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	25
Regolamento (CE) n. 1938/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	26
Regolamento (CE) n. 1939/2003 della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	29
★ Regolamento (CE) n. 1940/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, relativo alla sospensione della pesca del pesce specchio atlantico da parte delle navi battenti bandiera della Francia	32
★ Direttiva 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾	33

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/779/CE:

★ Decisione della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3988]	38
--	----

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

2003/780/CE, Euratom:

★ Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 23 ottobre 2003, relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee	42
--	----

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

★ Decisione 2003/781/PESC del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione delle forze armate polacche alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia	43
---	----

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione delle forze armate polacche alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

44

Accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia

47

Rettifiche

- * Rettifica della decisione 2003/754/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE — Caso COMP/M.2650 — Haniel/Cementbouw/JV (CVK) (GU L 282 del 30.10.2003) 52
- * Rettifica della decisione della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GU L 282 del 30.10.2003) 52

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	71,5
	060	57,2
	096	50,7
	204	59,3
	999	59,7
0707 00 05	052	130,9
	628	139,3
	999	135,1
0709 90 70	052	101,8
	204	73,9
	999	87,9
0805 50 10	052	83,0
	204	84,1
	388	86,8
	524	51,7
	528	81,9
	600	76,5
	999	77,3
0806 10 10	052	101,4
	388	94,8
	400	199,3
	508	339,8
	999	183,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	51,0
	060	37,1
	064	48,5
	388	68,1
	400	53,6
	404	84,4
	512	77,5
	720	42,6
	800	164,8
	804	95,3
	999	72,3
0808 20 50	052	80,4
	060	53,5
	064	60,2
	388	68,4
	512	55,8
	528	52,2
	720	44,8
	999	59,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1925/2003 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2003****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	A00	EUR/t	0
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9150	A00	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	A00	EUR/t	0
1001 90 99 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	A00	EUR/t	0
1002 00 00 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1005 90 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	A00	EUR/t	0				

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1926/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2003
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4	6° term. 5
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1002 00 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1927/2003 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2003****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾.
- (3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1107 10 19 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 10 99 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 20 00 9000	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1928/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2003
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 1431/2003 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 28.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 5	7° term. 6	8° term. 7	9° term. 8	10° term. 9	11° term. 10
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1929/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2003

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazio-

zione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

<i>(EUR/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	0,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	0,00
1006 30 92 9100	151,00
1006 30 92 9900	151,00
1006 30 94 9100	151,00
1006 30 94 9900	151,00
1006 30 96 9100	151,00
1006 30 96 9900	151,00
1006 30 98 9100	151,00
1006 30 98 9900	151,00
1006 30 65 9900	151,00
1007 00 90 9000	0,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	0,00
1102 20 10 9200	36,50
1102 20 10 9400	31,28
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	46,93
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1930/2003 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2003****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato del regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽³⁾, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il

1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 45,510 EUR/100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

REGOLAMENTO (CE) N. 1931/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2003

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 129ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di

materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 129ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Per quanto riguarda la vendita di burro di intervento concentrato, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 129ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B		
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori	
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	220	217	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	126	126	—	—
		Concentrato	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1932/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2003

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 129ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la

crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 129ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2003, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 129ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Modo di utilizzazione					
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %	79	75	—	71
	Burro < 82 %	77	72	—	72
	Burro concentrato	98	91	97	89
	Crema	—	—	34	31
Cauzione di trasformazione	Burro	91	—	—	—
	Burro concentrato	113	—	112	—
	Crema	—	—	39	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1933/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2003

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 301ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 301ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 97 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 112 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1934/2003 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2003****che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la quarantottesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2002 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

(3) È opportuno fissare, in regione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantottesima gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 28 ottobre 2003, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

- prezzo minimo di vendita: 197,52 EUR/100 kg,
— cauzione di trasformazione: 52,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 341 del 17.12.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 571/97 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/452/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/452/CE prevede nuove concessioni, applicabili a partire dalla data di entrata in vigore del protocollo, per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine originari della Slovenia. A partire dalla stessa data la suddetta decisione abrogherà il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia ⁽²⁾.

- (2) Occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽⁴⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 571/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 152 del 20.6.2003, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Riduzioni rispetto al dazio di cui alla tariffa doganale comune

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dell'ali-quota NPF)	Quantitativo annuo (tonnellate)
09.4113	23	0210 11 31	Prosciutti della specie suina domestica e loro pezzi non disossati, secchi o affumicati	Esenzione	350
09.4089	24	ex 1601 00 91 ex 1601 00 99	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; non di volatili	Esenzione	400
09.4114	25	0210 19 81	Carni della specie suina domestica, disossate, secche o affumicate	Esenzione	200
09.4120	26	ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue di volatili	Esenzione	1 000
09.4121	SL	0210 12 19	Pancette (ventresche) e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate	Esenzione	200

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Se il codice NC è preceduto dalla dicitura "ex", il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1936/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	17,22
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	42,28
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	42,28
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	17,22

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dall'17.10 al 30.10.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	129,90 (****)	77,63	166,92 (***)	156,92 (***)	136,92 (***)	112,39 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	16,54	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	17,19	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Fob Duluth.

(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 22,02 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 28,87 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1937/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 35,867 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1938/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁴⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.
- (4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il

latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

- (5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁶⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.
- (6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽⁷⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁹⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽¹⁰⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca ⁽¹¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽¹²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽¹¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽¹²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

- (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽¹⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽²⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (9) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1° novembre 2003 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato a partire dal 1° novembre 2003

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni ⁽¹⁾
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	57,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	71,67
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	98,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	93,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	185,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	178,00

⁽¹⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Repubblica ceca, e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

REGOLAMENTO (CE) N. 1939/2003 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2003****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

(3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.

(4) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽⁵⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁶⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁷⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca ⁽⁹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽¹⁰⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(5) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽¹¹⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽¹⁰⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽¹¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

- (6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽¹⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (7) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1° novembre 2003 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni ⁽²⁾
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	6,00
		03	25,00
		04	3,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	3,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	40,00
0408 19	– – altri:		
	– – – atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non edulcorati	01	20,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non edulcorati	01	20,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	75,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	19,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Turchia, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine.

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

⁽²⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1940/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003**

relativo alla sospensione della pesca del pesce specchio atlantico da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde ⁽³⁾, prevede contingenti di pesce specchio atlantico per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture degli stock soggetti a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di pesce specchio atlantico nelle acque della zona CIEM VI (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il

2003. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 20 ottobre 2003; occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di pesce specchio atlantico nelle acque della zona CIEM VI (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) eseguite dalle navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2003.

È vietata la pesca del pesce specchio atlantico nelle acque della zona CIEM VI (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte delle navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte di dette navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

DIRETTIVA 2003/100/CE DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2003****che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2003/57/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/32/CE impone il divieto di utilizzare prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell'allegato I della medesima.
- (2) All'atto dell'adozione della direttiva 2002/32/CE è stato dichiarato che si sarebbe proceduto a un riesame delle disposizioni contemplate nell'allegato I sulla base di una valutazione scientifica aggiornata del rischio, tenendo conto altresì del divieto di qualsivoglia diluizione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali contaminati e non conformi.
- (3) È stato pertanto richiesto al comitato scientifico dell'alimentazione animale (SCAN) di fornire tempestivamente valutazioni scientifiche di rischio aggiornate. Il 20 febbraio 2003 lo SCAN ha adottato un parere sulle sostanze indesiderabili nei mangimi, aggiornato in data 25 aprile 2003. Il parere fornisce una panoramica esaustiva dei possibili rischi per la salute degli animali e per la salute pubblica derivanti dalla presenza di varie sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- (4) Lo SCAN ha tuttavia riconosciuto l'esigenza di ulteriori valutazioni di rischio particolareggiate al fine di un riesame completo delle disposizioni contenute nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE. A decorrere dal mese di maggio 2003 la responsabilità di eseguire le valutazioni scientifiche inerenti alla sicurezza dei mangimi e dei prodotti alimentari, già spettante alla Commissione europea, è stata assunta dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). È stato richiesto all'EFSA di effettuare dette valutazioni di rischio particolareggiate.
- (5) È stato nel frattempo segnalato che la fornitura di alcune indispensabili e preziose materie prime per mangimi potrebbe essere in pericolo, giacché il livello di sostanze indesiderabili in alcune materie prime per mangimi si avvicina al livello massimo fissato nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE o lo supera a causa della normale contaminazione di fondo. Sono state altresì riscontrate alcune incoerenze tra le disposizioni contenute nell'allegato.

- (6) È pertanto opportuno procedere ad una modifica provvisoria dell'allegato in attesa delle valutazioni scientifiche di rischio particolareggiate, in modo da preservare un elevato livello di tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente.
- (7) Per preservare un elevato livello di tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, è stato riconosciuto che, qualora materie prime per mangimi siano somministrate direttamente agli animali nell'alimentazione o qualora vengano impiegati mangimi complementari, il loro utilizzo in una razione giornaliera non dovrebbe determinare un'esposizione dell'animale ad una sostanza indesiderabile che risulti superiore ai corrispondenti livelli massimi di esposizione applicabili nel caso di impiego esclusivo di mangimi completi in una razione giornaliera
- (8) Lo SCAN conferma la limitata tossicità dell'arsenico in forma organica. Pertanto la determinazione dell'arsenico totale negli alimenti per animali non sempre riflette in modo accurato il rischio rappresentato dalle forme inorganiche. La distinzione tra forme organiche e inorganiche di arsenico può tuttavia essere operata soltanto mediante un complesso metodo di analisi, che non è facilmente applicabile nel quadro dei controlli ufficiali. Per i livelli massimi è quindi opportuno fare riferimento all'arsenico totale, prevedendo però la possibilità di prescrivere analisi più approfondite soprattutto in presenza dell'alga marina hijiki (*Hizikia fusiforme*). In assenza di un metodo comunitario di analisi per la determinazione dell'arsenico totale, è necessario dimostrare l'esecuzione corretta della procedura di trattamento del campione e del metodo di analisi utilizzati, facendo ricorso a materiali di riferimento certificati, contenenti una percentuale significativa di arsenico nella forma organica.
- (9) È necessario altresì tener conto del fatto che oltre il 95 % dell'arsenico presente nelle materie prime per mangimi di origine marina è nella forma organica meno tossica, nonché degli sviluppi recenti realizzati nell'elaborazione di mangimi per pesci contenenti una proporzione più elevata di olio di pese e di farina di pesce.
- (10) I livelli massimi attuali fissati per l'arsenico, il piombo e il fluoro in alcune materie prime per mangimi di origine minerale non riflettono gli attuali livelli della normale contaminazione di fondo. Data la modesta biodisponibilità di queste sostanze indesiderabili nei mangimi di origine minerale, è opportuno assicurare la possibilità di approvvigionamento di queste indispensabili e preziose materie prime per mangimi, senza mettere a repentaglio la salute pubblica, la salute degli animali e l'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.⁽²⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 38.

- (11) L'aflatossina B1 è una sostanza cancerogena genotossica riscontrata nel latte sotto forma del suo metabolita aflatossina M1. Ai fini della tutela della salute pubblica è opportuno mantenere i livelli massimi di aflatossina al livello più basso ragionevolmente conseguibile. Pratiche di manipolazione ed essiccamento corrette possono mantenere bassi i livelli di aflatossina nelle diverse materie prime per mangimi ed esistono procedure di decontaminazione efficienti per ridurre il livello di aflatossina B1. È opportuno che a tutte le materie prime per mangimi si applichi lo stesso livello massimo di aflatossina B1.
- (12) Il seme di cotone integrale contiene come costituente naturale livelli elevati di gossipolo libero. È opportuno pertanto stabilire limiti massimi specifici relativi al gossipolo libero nel seme di cotone integrale.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata

in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come segue:

1) I punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«1. Arsenico ⁽⁸⁾	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2
	— farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate	4
	— pannello di palmisti	4 ⁽⁹⁾
	— fosfati e alghe marine calcaree	10
	— carbonato di calcio	15
	— ossido di magnesio	20
	— mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini farina di alghe marine e materie prime per mangimi	15 ⁽⁹⁾
	— derivate dalle alghe marine	40 ⁽⁹⁾
	Mangimi completi, ad eccezione di:	2
	— mangimi completi per pesci e mangimi completi per animali da pelliccia	6 ⁽⁹⁾
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	4
	— mangimi minerali	12
	2. Piombo	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:
— foraggio verde		40
— fosfati e alghe marine calcaree		15
— carbonato di calcio		20
— lieviti		5
Mangimi completi		5
Mangimi complementari, ad eccezione di:		10
— mangimi minerali	15	
3. Fluoro	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150
	— mangimi di origine animale, ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino	500
	— fosfati e crostacei marini come il krill marino	2 000
	— carbonato di calcio	350
	— ossido di magnesio	600
	— alghe marine calcaree	1 000
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150
	— mangimi completi per bovini, ovini, caprini	
	— durante l'allattamento	30
	— altri	50

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
	— mangimi completi per suini	100
	— mangimi completi per pollame	350
	— mangimi completi per pulcini	250
	Composti minerali per bovini, ovini, caprini	2 000 ⁽¹⁾
	Altri mangimi complementari	125 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di fluoro pari all'1,25 % del contenuto in fosfato.

⁽²⁾ Contenuto di fluoro per 1 % di fosforo.

⁽³⁾ I livelli massimi si riferiscono all'arsenico totale.

⁽⁴⁾ Su richiesta delle autorità competenti, l'operatore responsabile deve eseguire un'analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijiki (*Hizikia fusiforme*).»

2) Il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«7. Aflatossina B1	Tutte le materie prime per mangimi	0,02
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di:	0,02
	— mangimi completi per animali da latte	0,005
	— mangimi completi per vitelli e agnelli	0,01
	Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02
	Altri mangimi completi	0,01
	Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per animali da latte, vitelli e agnelli)	0,02
	Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02
	Altri mangimi complementari	0,005»

3) Il punto 9 è sostituito dal seguente testo:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«9. Gossipolo libero	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	20
	— semi di cotone	5 000
	— pannelli di semi di cotone e farina di semi di cotone	1 200
	Mangimi completi, ad eccezione di:	20
	— mangimi completi per bovini, ovini e caprini	500
	— mangimi completi per pollame (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli	100
	— mangimi completi per conigli e suini (salvo i suinetti)	60»

4) Il punto 22 è sostituito dal seguente testo:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«22. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e dell'endosulfan solfato espressa come endosulfan)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — granturco e derivati della sua trasformazione — semi oleosi e derivati della loro trasformazione — mangimi completi per pesci	0,1 0,2 0,5 0,005»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2003

che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi

[notificata con il numero C(2003) 3988]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/779/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾ modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 94/187/CE della Commissione, del 18 marzo 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi ⁽³⁾ è stata modificata in modo sostanziale a più riprese ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.
- (2) L'allegato I, capitolo 2, della direttiva 92/118/CEE consente l'importazione di involucri di origine animale da qualsiasi paese terzo, purché siano stati sottoposti al trattamento previsto.
- (3) Occorre stabilire norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria volte a garantire che tali involucri siano stati sottoposti al trattamento previsto.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di involucri di origine animale, in provenienza da paesi terzi, scortati da un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, che deve consistere di un unico foglio e deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro che esegue il controllo all'importazione.

Articolo 2

La decisione 94/187/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 89 del 6.4.1994, pag. 18.

⁽⁴⁾ Cfr. l'allegato II della presente decisione.

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

Per gli involucri di origine animale destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore: *Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.*

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione degli involucri

Involucri di
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

II. Origine degli involucri

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento o degli stabilimenti riconosciuti:

.....

.....

III. Destinazione degli involucri

Gli involucri sono spediti da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con i seguenti mezzi di trasporto:

Numero del sigillo (1):

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....


(1) Facoltativo.

IV. **Attestato**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli involucri sopra descritti:

- a) provengono da stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente;
- b) sono stati puliti, raschiati e
 - salati con sale (NaCl) per 30 giorni ⁽¹⁾, oppure
 - decolorati ⁽¹⁾, oppure
 - essiccati dopo la raschiatura ⁽¹⁾;
- c) sono stati trattati con tutte le precauzioni necessarie per evitare una nuova contaminazione dopo il trattamento.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome e cognome in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Depennare la voce inutile.

⁽²⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso dal colore del testo stampato.

ALLEGATO II

Decisione abrogata e modificazioni successive

Decisione 94/187/CE	(GU L 89 del 6.4.1994, pag. 18)
Decisione 96/461/CE limitatamente all'articolo 2	(GU L 189 del 23.7.1994, pag. 88)
Decisione 94/775/CE limitatamente all'articolo 2	(GU L 310 del 3.12.1994, pag. 77)
Decisione 95/88/CE limitatamente all'articolo 1	(GU L 69 del 29.3.1995, pag. 45)
Decisione 95/230/CE limitatamente all'articolo 1	(GU L 154 del 5.7.1995, pag. 19)
Decisione 96/106/CE limitatamente all'articolo 1	(GU L 24 del 31.1.1996, pag. 34)

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 94/187/CE	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
—	Articolo 2
Articolo 2	—
Articolo 3	Articolo 3
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI del 23 ottobre 2003 relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee

(2003/780/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139,

considerando quanto segue:

A norma degli articoli 5 e 7 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e in seguito alle dimissioni del signor David EDWARD, occorre procedere alla nomina di un giudice per la restante durata del mandato del signor David EDWARD,

DECIDONO:

Articolo 1

Il signor Konrad SCHIEMANN è nominato giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 1° gennaio 2004 fino al 6 ottobre 2006.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 23 ottobre 2003.

Il Presidente
U. VATTANI

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE 2003/781/PESC DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2003**

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione delle forze armate polacche alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 gennaio 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/92/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) ⁽¹⁾.
- (2) L'articolo 8 di tale azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato.
- (3) In seguito alla decisione del Consiglio del 18 marzo 2003 che autorizzava il segretario generale/alto rappresentante ad avviare i negoziati, il segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione delle forze armate polacche alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
- (4) È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione delle forze armate polacche alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 26.

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione delle forze armate polacche alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI POLONIA

dall'altra,

in appresso denominate «le Parti»,

TENUTO CONTO

- 1) dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'azione comune 2003/92/PESC del 27 gennaio 2003 relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
- 2) dell'invito alla Repubblica di Polonia a partecipare all'operazione dell'UE;
- 3) del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del comandante dell'operazione e del comitato militare dell'UE di approvare la partecipazione delle forze polacche all'operazione diretta dall'UE;
- 4) della decisione del Comitato politico e di sicurezza dell'11 marzo 2003 di accettare il contributo della Repubblica di Polonia all'operazione diretta dall'UE;
- 5) dello scambio di lettere tra il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e l'SG/AR sulla condotta dell'operazione;
- 6) dell'accordo concluso in data 21 marzo 2003 tra l'UE e il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle EUF e relativo personale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Contesto**

La Repubblica di Polonia, in base alla decisione del presidente della Repubblica di Polonia del 28 marzo 2003 sull'impiego di un contingente militare polacco nell'operazione militare dell'UE nella FYROM, aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC del 27 gennaio 2003 relativa alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

- a) «operazione Concordia»: l'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia prevista nell'azione comune 2003/92/PESC del Consiglio;
- b) «forze dirette dall'Unione europea» (EUF): i comandi militari dell'UE e le unità/gli elementi nazionali componenti che contribuiscono all'operazione Concordia, i loro mezzi e i loro mezzi di trasporto;

- c) «personale EUF»: il personale civile e militare assegnato alle EUF;
- d) «meccanismo»: il meccanismo di finanziamento operativo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
- e) «Stati partecipanti»: gli Stati membri che applicano l'azione comune 2003/92/PESC e i paesi terzi che partecipano all'operazione Concordia con forze, personale o mezzi.
- f) «commissione congiunta per le richieste di indennizzo»: la commissione congiunta per le richieste di indennizzo istituita ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo, del 21 marzo 2003, tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

*Articolo 3***Partecipazione all'operazione**

1. La Repubblica di Polonia partecipa all'operazione Concordia con forze armate polacche. Se necessario è garantito un avvicendamento del personale distaccato.

2. La Repubblica di Polonia garantisce che le sue forze e il suo personale effettuino la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC, al piano di operazione e alle misure di attuazione.

3. La Repubblica di Polonia informa il comandante dell'operazione dell'UE, il comandante delle forze dell'EUF e lo Stato maggiore dell'Unione europea di qualsiasi modifica concernente la propria partecipazione all'operazione Concordia.

Articolo 4

Status

1. Lo status delle forze e del personale della Repubblica di Polonia partecipanti all'operazione Concordia è disciplinato dall'accordo, del 21 marzo 2003, tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, allegato al presente accordo, e dalle relative modalità di attuazione.

2. Lo status delle forze e del personale della Repubblica di Polonia forniti a comandi o elementi di comando situati al di fuori della FYROM è disciplinato da disposizioni in essere fra i comandi e gli elementi di comando interessati e l'autorità competente della Repubblica di Polonia.

Articolo 5

Catena di comando

1. La partecipazione della Repubblica di Polonia all'operazione Concordia non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

2. Le forze e il personale assegnati dalla Repubblica di Polonia restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali della Repubblica di Polonia trasferiscono il controllo operativo (OPCON) delle forze e del personale assegnati dalla Repubblica di Polonia al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione può delegare i suoi poteri.

4. La Repubblica di Polonia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione Concordia, degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, dell'azione comune 2003/92/PESC e della decisione FYROM/01/03 del CPS relativa alla costituzione del comitato dei contribuenti.

5. La Repubblica di Polonia esercita la sua giurisdizione sulle proprie forze e sul proprio personale. Il comandante dell'operazione e il comandante della forza possono in qualsiasi momento richiedere il ritiro del personale polacco.

6. Un alto rappresentante militare (SMR-Senior Military Representative) è nominato dalla Repubblica di Polonia per rappresentarne il contingente nazionale in seno alle forze dell'UE. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione Concordia ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente polacco.

Articolo 6

Informazioni classificate

La Repubblica di Polonia adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, le sue forze e il suo personale rispettino le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio del 19 marzo 2001⁽¹⁾, e gli ulteriori orientamenti formulati dal comandante dell'operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1. Fatto salvo l'articolo 8, la Repubblica di Polonia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione Concordia, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione.

2. Qualora la commissione congiunta per le richieste di indennizzo decida di accordare un risarcimento a persone fisiche o giuridiche della FYROM, la Repubblica di Polonia provvede al risarcimento se il decesso, le ferite, i danni o le perdite sono causati dal suo personale o dall'uso dei suoi mezzi, a meno che il meccanismo non decida di risarcire tali danni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione del Consiglio che istituisce il meccanismo stesso.

Articolo 8

Contributi ai costi comuni

1. La Repubblica di Polonia contribuisce ai costi comuni dell'operazione con un importo di 160 981,90 EUR per semestre.

2. È concluso un accordo tra l'amministratore del meccanismo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione, e l'autorità nazionale della Repubblica di Polonia. Tale accordo contempla disposizioni riguardanti:

- le modalità di pagamento e di gestione del contributo finanziario;
- il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit del contributo finanziario ove opportuno.

3. I contributi della Repubblica di Polonia ai costi comuni dell'operazione Concordia sono depositati dalla Repubblica di Polonia sul conto bancario che sarà comunicato al suddetto Stato dall'amministratore del meccanismo.

Articolo 9

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dal presente accordo previo preavviso di un mese.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma.

Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Polonia all'operazione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 ottobre 2003, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Polonia

ALLEGATO

ACCORDO

tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia ⁽¹⁾

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»

da una parte, e

L'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA, in seguito denominata «parte ospitante»,

dall'altra,

in seguito insieme denominate «le parti»,

TENUTO CONTO

- dell'invito del presidente della parte ospitante, in data 17 gennaio 2003, e della risposta del segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE, in data 28 gennaio 2003,
- delle lettere del presidente della parte ospitante e del segretario generale/alto rappresentante,
- dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'azione comune 2003/92/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella parte ospitante, in data 27 gennaio 2003,
- della firma, in data 9 aprile 2001, a Lussemburgo, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la parte ospitante e le Comunità europee e i loro Stati membri,
- della volontà della parte ospitante di promuovere la stabilità, contribuendo alla propria ulteriore integrazione con l'Unione europea,
- della disponibilità dell'UE a rafforzare ulteriormente, anche tramite gli strumenti della politica europea in materia di sicurezza e di difesa, le iniziative a sostegno del ravvicinamento della parte ospitante all'Unione europea,
- dell'auspicio comune che la parte ospitante sia compresa in una regione di paesi pacifici e prosperi, che cooperano strettamente sia l'uno con l'altro sia nella prospettiva di un'ulteriore integrazione con l'Unione europea,
- del fatto che la finalità dei privilegi e delle immunità previsti nel presente accordo non è recare beneficio ai singoli, bensì assicurare l'efficienza dell'operazione dell'UE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

- c) «forze dirette dall'Unione europea» (EUF): i comandi militari dell'UE e le unità/gli elementi nazionali che contribuiscono all'operazione, i loro mezzi e i loro mezzi di trasporto;

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle forze dirette dall'Unione europea e al personale delle forze dirette dall'Unione europea.

- d) «operazione»: la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto di una missione consistente nel contribuire a un contesto di stabilità e sicurezza, in particolare nelle ex zone di crisi;

2. Le disposizioni del presente accordo si applicano esclusivamente nel territorio della parte ospitante.

3. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

- e) «comandante dell'EUF»: il comandante della forza dell'UE a Skopje;

a) «governo»: il governo della parte ospitante;

b) «territorio»: il territorio della parte ospitante;

- f) «comandi militari UE»: i comandi militari e i relativi elementi, a prescindere dalla loro ubicazione, posti sotto l'autorità di comandanti militari dell'UE che esercitano il comando e il controllo militari dell'operazione;

⁽¹⁾ Accordo pubblicato nella GU L 82 del 29.3.2003, pag. 46.

- g) «elementi/unità nazionali»: le unità e gli elementi che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e ad altri Stati che partecipano all'operazione;
- h) «personale EUF»: il personale civile e militare assegnato alle EUF, in servizio, salvo disposizioni diverse nel presente accordo, nel territorio della parte ospitante, con l'eccezione del personale assunto in loco, fornitori compresi;
- i) «installazioni»: tutti i locali e terreni richiesti per le EUF, nonché per l'alloggiamento del personale EUF;
- j) «autorità competenti»: le autorità che, a norma della legge della parte ospitante, sono competenti per determinate questioni specifiche.

Articolo 2

Disposizioni generali

Le EUF rispettano le leggi e le regolamentazioni della parte ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con lo spirito imparziale e internazionale dell'operazione.

Le EUF comunicano al governo della parte ospitante l'ubicazione dei loro comandi, il nome del comandante delle EUF e il numero complessivo dei membri del personale EUF.

Le EUF informano periodicamente, con tempestività, il governo della parte ospitante del numero, nome, grado e nazionalità dei membri del personale EUF presenti nel territorio della parte ospitante.

Articolo 3

Identificazione

1. Il personale EUF è identificato da una tessera di riconoscimento EUF che deve essere portata in permanenza. Al governo della parte ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento EUF.
2. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto delle EUF recano un contrassegno d'identificazione distintivo EUF che è comunicato alle pertinenti autorità della parte ospitante.
3. Le EUF possono esporre la bandiera dell'Unione europea, da sola o assieme alla bandiera della parte ospitante.
4. Le EUF possono esporre le loro insegne, quali stemmi, titoli o simboli ufficiali nei locali ad esse destinati, sui veicoli e sulle attrezzature per il trasporto. Le uniformi del personale EUF recano un emblema distintivo EUF.
5. La targa ufficiale apposta sui locali destinati alle EUF è scritta nella lingua ufficiale della parte ospitante in caratteri di dimensioni identiche a quelli in cui è scritta nella lingua o lingue appropriate dell'EUF.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere, spostamenti e presenza nel territorio della parte ospitante

1. Il personale EUF, i mezzi e i mezzi di trasporto delle EUF attraversano le frontiere della parte ospitante ai valichi di frontiera ufficiali e attraverso i corridoi aerei internazionali.
2. Per l'ingresso del personale EUF nel territorio della parte ospitante è sufficiente l'esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata ai sensi dell'articolo 3 oppure, per il primo ingresso, di un ordine di movimento individuale o collettivo o di un documento di viaggio valido. Per l'ingresso o l'uscita dal territorio della parte ospitante il personale EUF è esonerato dalle norme in materia di passaporto e di visti e dalle ispezioni dei servizi per l'immigrazione.
3. Il personale EUF è esonerato dall'applicazione delle regolamentazioni della parte ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non è considerato come detentore del diritto a risiedere o ad eleggere domicilio in modo permanente nel territorio della parte ospitante.
4. Le EUF forniscono un certificato di esonero, corredato di inventario, per i mezzi e i mezzi di trasporto EUF in ingresso, in transito o in uscita dal territorio della parte ospitante a supporto dell'operazione. Essi sono esonerati da qualsiasi altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione. Copia del certificato è trasmessa alle autorità competenti all'atto dell'ingresso o dell'uscita dal territorio della parte ospitante. Le EUF e le autorità competenti della parte ospitante stabiliscono di comune accordo il formato del certificato.
5. Il personale EUF è autorizzato alla guida di veicoli a motore nel territorio della parte ospitante purché sia in possesso di una patente di guida valida nazionale, internazionale o militare. Le EUF trasmettono alla parte ospitante un elenco dei veicoli a motore, con i relativi dati identificativi e numeri di targa, che essi impiegano nel territorio della parte ospitante.
6. La parte ospitante garantisce alle EUF e al personale EUF la libertà di movimento e di spostamento nel proprio territorio.
7. Gli spostamenti massicci organizzati di personale, equipaggiamento e veicoli delle EUF attraverso gli aeroporti o tramite le ferrovie e le strade utilizzate per il normale traffico nel territorio della parte ospitante sono annunciati preventivamente al gruppo congiunto di coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 13, e con esso coordinati.
8. Ai fini dell'operazione le EUF possono utilizzare strade, ponti e aeroporti pubblici senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi. Le EUF non sono esonerate dal pagamento di ragionevoli tariffe per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per le forze armate della parte ospitante.

*Articolo 5***Privilegi e immunità delle EUF**

1. I locali e gli alloggi delle EUF sono inviolabili. Gli agenti della parte ospitante non sono autorizzati a penetrarvi, se non con il consenso del comandante delle EUF.
2. I locali e gli alloggi delle EUF, il relativo mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.
3. Gli archivi e i documenti delle EUF sono inviolabili in qualsiasi momento e luogo.
4. Alla corrispondenza delle EUF è concesso uno status equivalente a quello di cui gode la corrispondenza ufficiale in base alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
5. Per le merci e i servizi importati e relativamente ai locali e agli alloggi a loro disposizione, purché siano destinati ai fini dell'operazione, le EUF sono esonerate dal pagamento di qualsiasi tassa, o diritto di natura analoga, nazionale e comunale.
6. Per le merci acquistate e i servizi acquisiti con contratto sul mercato interno, purché siano destinati ai fini dell'operazione, la Parte ospitante rimborsa alle EUF qualsiasi tassa, IVA compresa, o diritto di natura analoga, nazionale o comunale, a norma della legge della Parte ospitante.
7. La parte ospitante consente l'ingresso e concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e diritti connessi, diversi dai diritti per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli articoli destinati all'operazione.

*Articolo 6***Privilegi e immunità del personale EUF**

1. Il personale EUF gode dello stesso trattamento, compresi i privilegi e le immunità, concesso agli agenti diplomatici dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
2. Il personale EUF ha il diritto di acquistare e/o importare in esenzione da dazi o altre restrizioni gli articoli necessari all'uso personale nonché di esportare tali articoli. Per le merci e i servizi acquistati sul mercato interno, la parte ospitante rimborsa l'IVA e le imposte a norma della sua legge.

*Articolo 7***Uniforme e armi**

1. L'uso dell'uniforme è disciplinato dalle regole impartite dal comandante delle EUF.
2. Il personale militare EUF può portare armi e munizioni purché gli ordini ricevuti lo consentano.

*Articolo 8***Supporto della parte ospitante e contratti**

1. La parte ospitante accetta, su richiesta, di assistere le EUF a trovare installazioni adeguate.
2. Secondo necessità e disponibilità, le installazioni di cui la parte ospitante è proprietaria sono fornite a titolo gratuito.
3. La parte ospitante, nell'ambito dei mezzi e delle capacità di cui dispone, assiste e asseconda la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto dell'operazione. La parte ospitante presta assistenza e supporto all'operazione alle stesse condizioni previste per le proprie forze armate.
4. Le EUF si sforzano, per quanto possibile, di ricorrere a contratti locali per la fornitura di servizi e beni e per l'impiego di personale, fatte salve le esigenze dell'operazione.

*Articolo 9***Tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale**

1. Le EUF, in consultazione con la parte ospitante e fatte salve le esigenze dell'operazione, osservano le convenzioni internazionali e le leggi della parte ospitante in materia di tutela dell'ambiente (aria, acqua, terra), gestione dei rifiuti, prevenzione dell'inquinamento acustico, radioprotezione (radiazioni ioniche e no), salvaguardia della natura, patrimonio naturale, patrimonio naturale protetto e utilizzazione sostenibile delle risorse naturali.
2. Le EUF, in consultazione con la parte ospitante e fatte salve le esigenze dell'operazione, osservano le convenzioni internazionali e le leggi della parte ospitante in materia di tutela del patrimonio culturale e dei valori culturali.

*Articolo 10***Decesso di membri del personale EUF**

1. Il comandante delle EUF ha il diritto di provvedere, concludendo le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale EUF, nonché dei suoi effetti personali.
2. Sui membri delle EUF non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante delle EUF e/o dello Stato interessato.

*Articolo 11***Polizia militare e reciproca assistenza**

Il comandante delle EUF può istituire un'unità di polizia militare per il mantenimento dell'ordine nelle installazioni delle EUF.

All'esterno di tali installazioni, l'unità di polizia militare può, in consultazione e collaborazione con la polizia militare o la polizia della parte ospitante, intervenire per garantire il mantenimento dell'ordine e della disciplina tra il personale EUF.

*Articolo 12***Comunicazioni**

1. Le EUF hanno il diritto di installare e far funzionare stazioni radio trasmettenti e riceventi, e sistemi satellitari usando frequenze idonee, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16.

2. Le EUF hanno diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e godono del diritto di installare i mezzi necessari al mantenimento di tali comunicazioni all'interno delle installazioni delle EUF e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell'operazione, in consultazione con la parte ospitante.

*Articolo 13***Richieste di indennizzo in seguito a decesso, ferite, danni o perdite**

1. Le richieste di indennizzo derivanti da attività connesse con disordini civili o con la protezione delle EUF oppure accessorie alle esigenze operative non sono soggette ad alcun rimborso da parte degli Stati membri o di altri Stati che partecipano all'operazione o del meccanismo di finanziamento operativo istituito con decisione del Consiglio dell'Unione europea in data 27 gennaio 2003 al fine di finanziare i costi comuni dell'operazione.

2. Tutte le altre richieste di indennizzo sono esaminate da una apposita commissione congiunta istituita dal gruppo congiunto di coordinamento di cui all'articolo 14, composta di rappresentanti delle EUF e delle competenti autorità della parte ospitante. Gli indennizzi sono liquidati previo accordo dello Stato interessato o del meccanismo.

*Articolo 14***Collegamenti e controversie**

1. Tutte le eventuali questioni relative all'applicazione del presente accordo sono discusse da un gruppo congiunto di coordinamento, composto di rappresentanti delle EUF e delle competenti autorità della parte ospitante.

2. Qualora non si giunga ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dalla parte ospitante e dai rappresentanti dell'UE per via diplomatica.

*Articolo 15***Disposizioni varie**

1. Allorché il presente accordo fa riferimento alle immunità, ai privilegi e ai diritti delle EUF e del relativo personale, il governo della parte ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto di dette immunità, privilegi e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.

2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come costituente una deroga a qualunque diritto di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce alle EUF o al loro personale.

3. La parte ospitante accetta che, se del caso, le EUF possano ricevere assistenza e supporto dalle forze NATO e dal comando NATO Skopje la cui costituzione e il cui status sono definiti nello scambio di lettere tra l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico e il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in data 18 maggio 2001 relativo allo status del comando arretrato della KFOR (REAR) e del personale della KFOR di stanza o temporaneamente presente nel territorio dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, ivi compreso se necessario l'uso di documenti, formulari e procedure ufficiali concordati a tal fine tra la NATO/KFOR e le autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

*Articolo 16***Modalità di attuazione**

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche saranno definite tramite accordi separati conclusi tra il comandante delle EUF e le autorità amministrative della parte ospitante. Detti accordi riguarderanno, tra l'altro:

- lo status del personale locale e dei fornitori locali,
- le visite di funzionari,
- i sistemi di comunicazione e informazione, compreso il sistema di comunicazioni via radio,
- il coordinamento delle attività di informazione,
- lo scambio di informazioni,
- i servizi medici di tutti i tipi, compresi quelli dentistici,
- la tutela dell'ambiente (flora e fauna selvatiche),
- il supporto della nazione ospitante,
- le procedure per l'esame e la definizione delle richieste di indennizzo,
- le modalità e procedure relative al gruppo congiunto di coordinamento,
- i trasporti.

*Articolo 17***Entrata in vigore e cessazione**

1. Il presente accordo entra in vigore all'atto della notifica scritta ad opera delle parti dell'avvenuto adempimento delle condizioni interne necessarie per l'entrata in vigore.

2. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.

3. Il presente accordo resta in vigore fino alla partenza definitiva delle EUF o di tutte le loro unità/tutti i loro elementi nazionali.

4. Il presente accordo può essere denunciato mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto 45 giorni dopo la data in cui l'altra parte ha ricevuto notifica della denuncia.

-
5. La cessazione o la denuncia del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione del presente accordo prima della cessazione o della denuncia.
 6. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese.
-

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2003/754/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE — Caso COMP/M.2650 — Haniel/Cementbouw/JV (CVK)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282 del 30 ottobre 2003)

Nella pagina di copertina e a pagina 1:

anziché: «2003/754/CE»,

leggi: «2003/756/CE».

Rettifica della decisione della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282 del 30 ottobre 2003)

Nella pagina di copertina e a pagina 25:

anziché: «2003/755/CE»,

leggi: «2003/757/CE».
